

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

Regolamento della Scuola Forense

- Sezione Prima -

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola Forense istituita dall'Ordine Degli Avvocati di Ancona con Delibera del 25 febbraio 1994 e successivo Regolamento del 03 giugno 2015.

Il presente Regolamento modifica, integra e sostituisce il precedente regolamento, secondo quanto contenuto nel D.M. 17/2018, recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuola Forense.

- Struttura -

1. Natura. - La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Ancona (d'ora innanzi, per brevità, "Scuola"), è organo dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

La sua struttura ed il suo funzionamento sono disciplinati dal presente Regolamento.

2. Finalità. - La Scuola ha lo scopo di:

- (a) assicurare una adeguata formazione teorico-pratica ai candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- (b) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale;
- (c) promuovere studi e ricerche nelle materie giuridiche.

3. Mezzi. - Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2, la Scuola:

- organizza corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- organizza convegni, seminari e dibattiti;
- promuove e cura pubblicazioni monografiche o periodiche di carattere scientifico.

4. Organi. - Sono organi della Scuola:

- il Direttore ed il vice-direttore;
- il Consiglio Direttivo;

5. Il Direttore.

- La carica di Direttore è ricoperta da un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo superiore al ventennio individuato dal C.O.A tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

Egli, assieme al Consiglio Direttivo sovrintende al regolare funzionamento della Scuola in tutti i suoi spetti, fissa i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche; approva i programmi didattici e le iniziative scientifiche;

nomina i docenti tenendo conto delle proposte del C.O.A.;

decide sulle ammissioni o sulle esclusioni dei discenti, raccorda l'attività dei tutors.

Il vice-direttore, scelto dal Direttore all'interno del Consiglio Direttivo ha il compito di coadiuvare il Direttore in tutte le attività della Scuola.

Al vicedirettore è altresì affidata la gestione amministrativa della Scuola in rapporto diretto con il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine.

6. Consiglio Direttivo.

- Il Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio dell'Ordine; è organo consultivo del Direttore ed è composto da otto membri.

Il Presidente del COA, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore della Scuola sono componenti di diritto; i restanti quattro sono nominati dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio esercita i compiti e i poteri indicati nel precedente art. 5 comma 2°.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo imposta le linee generali della didattica, secondo le indicazioni del C.N.F. e secondo le normative vigenti, predispone i programmi,

le materie ed i temi dei corsi e dei seminari; propone al Direttore i docenti ed i tutors; appronta il calendario delle lezioni; prepara il materiale scientifico da distribuire ai discenti.

7. Segreteria Organizzativa.

La Scuola può avvalersi di una segreteria organizzativa, cui sono affidati i seguenti compiti:

- tenere i contatti con i discenti;
- rilevare le iscrizioni, le cancellazioni, le presenze;
- assistere i docenti durante le lezioni;
- distribuire il materiale didattico.

I compiti di segreteria sono svolti dal personale e con i mezzi dell'Ordine degli Avvocati ovvero, in alternativa, da soggetti incaricati ad hoc dal Consiglio dell'Ordine.

In quest'ultimo caso i rapporti, anche di natura economica, tra il Consiglio dell'Ordine e i soggetti cui è affidata la segreteria della Scuola, sono regolati da apposito contratto.

- Sezione Seconda -

- Attività didattica -

8. Durata del corso.

- La Scuola organizza il corso per la formazione dei praticanti avvocati e per la preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il corso ha durata annuale e prevede non meno di 160 ore di attività didattica in aula ed esterna.

9. Cadenza.

- La sede del corso è stabilita in Ancona, presso la sede della Scuola messa a disposizione dal Consiglio dell'Ordine.

Ogni anno il Consiglio Direttivo comunica agli iscritti il calendario con l'indicazione dei giorni in cui svolgono le attività didattiche programmate.

Le attività didattiche si tengono preferibilmente due giorni alla settimana.

10. Materie.

- Il corso è articolato in cicli di lezioni, eventi formativi ed esercitazioni, dedicati al diritto civile, al diritto penale, al diritto amministrativo, all'ordinamento forense e deontologia, alla metodologia.

Le materie complessivamente trattate nei tre cicli di lezioni sono:

- diritto pubblico e costituzionale;
- diritto civile e commerciale;
- diritto penale;
- diritto processuale civile;
- diritto processuale penale;
- diritto amministrativo sostanziale e processuale;
- ordinamento forense e deontologia;
- metodologia della scienza giuridica;
- linguaggio e scrittura forense;
- utilizzo delle banche dati.

11. Esercitazioni scritte.

- Verranno effettuate esercitazioni scritte e prove pratiche.

Tali esercitazioni saranno mirate, in particolare, a stimolare e sviluppare la capacità interpretativa ed argomentativa dei discenti.

12. Ius variandi.

- E' facoltà del Consiglio Direttivo, per esigenze tecniche, apportare variazioni a quanto stabilito negli artt. da 8 a 11.

13. Iscrizione.

- Alla Scuola partecipano tutti i praticanti iscritti nel Registro tenuto dal C.O.A. di Ancona.

E' consentita l'iscrizione anche ai praticanti iscritti nei Registri tenuti da altri Ordini, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e compatibilmente con la disponibilità di posti.

L'iscrizione può essere soggetta al pagamento di un contributo, fissato dal Consiglio dell'Ordine sentito il Direttivo della Scuola.

14. Esclusione.

- E' facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, escludere dalla Scuola gli allievi che, dopo l'iscrizione, abbiano partecipato a meno dell'80% (ottanta%) delle attività didattiche programmate.

E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo decidere l'esclusione dalla Scuola di qualsiasi discente, quando ricorrano gravi motivi di opportunità.

15. Attestato.

- Al completamento del corso, dopo l'espletamento della verifica finale, verrà rilasciata una certificazione attestante la valida frequenza dello stesso.

Approvato 9 maggio 2022